

CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ORDINANZA n. 320 del 3 febbraio 2022

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza presso la Scuola Secondaria di Primo grado per il giorno 4 febbraio 2022 per sanificazione anti-Covid 19.

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che con D.L. del 14/1/2021 è stato prorogato fino al 30/4/2021 lo stato di emergenza nazionale; VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020, n. 13
- del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/5/2020, n. 35
- del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14/7/2020, n.74
- del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n.77
- del 9-11-2020 n. 149, del 30 novembre 2020 n. 157 e del 14/1/2021 n. 2;

VISTI il DPCM del 2/3/2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO che la Regione Calabria nel report di monitoraggio dell'ISS e del Ministero della Salute è stata collocata in una classificazione di rischio "moderata con alta probabilità di progressione" in peggioramento rispetto ai report delle settimane precedenti;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTA l' Ordinanze n. 10 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"... Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza;

VISTA l' Ordinanze n. 11 del 6 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria recanti: "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"... Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 Marzo 2021;

VISTE tutte le altre recenti disposizioni e normative in vigore in materia di prevenzione Covid-19;

SENTITO il Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo "G. Pucciano", in merito alla presenza di contagi anche in varie classi dell'edificio che ospita la Scuola Secondaria di I grado e concordato, "a livello precauzionale la sospensione delle attività didattiche in presenza" nel giorno 4 febbraio 2022 per "effettuare una sanificazione come azione di contrasto al covid";

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, fermo restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già in vigore;

VISTO il D. L.g.s. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

La chiusura dell'edificio che ospita la Scuola Secondaria di I grado e la conseguenziale sospensione delle attività didattiche in presenza per il giorno 4 febbraio 2022 per procedere alla sanificazione dello stessoi presso i quali si sono registrati considerevoli casi di positività al Covid-19

ORDINA ALTRESI'

La sanificazione dei locali suddetti, tramite ditta abilitata.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione, oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

la presente ordinanza ha effetto dalla data del 1° febbraio 2022;

la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano", alla Ditta Autolinee Scura e alla Ditta Centopercento Servizi concessionari del trasporto scolastico, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito a norma di legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, lì 3 febbraio 2022